

N. R.G. 3255/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3255/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso, nel
presente giudizio, dall'avv. Andrea Carlo Poma, elettivamente domiciliato in Pavia, Corso
Mazzini n. 10, presso lo studio del suddetto difensore;

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso, nel presente giudizio,
dall'avv. Cinzia Montanari, elettivamente domiciliato in Ravenna, viale Della Lirica n. 35, presso
lo studio del suddetto difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono
integralmente ritrascritti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_I** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1100/2025, emesso in data 27/30.06.2025 nel procedimento Tribunale di Pavia R.G. n. 1910/2025, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di **CP_I** la somma di € 61.475,32, con gli interessi come indicati in ricorso, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 2.200,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. L'opponente, nel contestare la debenza della somma ingiunta, eccepiva l'improcedibilità dell'azione per avere le parti convenuto, nella scrittura privata del 24.12.2021, il deferimento delle controversie nascenti dall'accordo ad un arbitro designato dalla Camera di Commercio di Ravenna. Nel merito, eccepiva la nullità dell'accordo stipulato *inter partes* per difetto di causa (non essendo dato sapere: da un lato, quali avrebbero dovuto essere, ed in che cosa si sarebbero dovute concretizzare, nel dettaglio, le singole prestazioni di assistenza che lo stesso accordo evocava ed i cui acconti avrebbero dovuto essere anticipati da **CP_I** dall'altro, se, quando, da chi, per conto di chi, in che modo e, soprattutto, con quale eventuale risultato, le prestazioni in parola erano poi state effettivamente svolte), oltre che per avere un oggetto non determinato, né determinabile. Deduceva, quindi, l'infondatezza della pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo opposto.

1.1) Con decreto depositato in data 11.09.2025, il G.I., rilevato che l'esistenza di una clausola compromissoria giustificasse una prognosi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, sospendeva *inaudita altera parte* la provvisoria esecutività del medesimo, fissando udienza di comparizione delle parti innanzi a sé e termine a parte ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto.

1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2025, si costituiva in giudizio **CP_I** il quale aderiva al provvedimento di sospensione dell'11.09.2025 e allegava rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1100/2025.

1.3) Con ordinanza del 29.01.2026, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2026 (per la quale era stata prevista la trattazione ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., l'udienza del 24.02.2026, dove, ricevuta dalle parti la precisazione delle rispettive conclusioni, pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.

2) L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Le parti, nella scrittura privata del 24.12.2021, hanno convenuto che: *“Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’interpretazione e/o l’applicazione di quanto previsto nel presente accordo sarà rimessa alla determinazione di un arbitro designato dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna”*.

In primo luogo, occorre esaminare, in linea generale, l’efficacia della clausola compromissoria in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 21550/2017, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; infatti, l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, nella fase sommaria del procedimento monitorio, non è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e, quindi, deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente (in senso conforme, *ex multis*, Cass., sez. I, 27.07.1999, n. 8166, richiamata da Tribunale di Vicenza, sez. I civile, sent. 30.04.2019, n. 956).

Nella stessa linea di indirizzo delle sentenze sopra riportate, si è mossa condivisibile giurisprudenza di merito (a cui questo giudice aderisce) secondo cui: *“L’improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. Rientra, tuttavia, nella facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Ne deriva che, qualora nel contratto ci sia una clausola compromissoria, tenuto conto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo che sarà, tuttavia, revocabile se, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l’incompetenza dell’ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza della predetta clausola compromissoria”* (Tribunale di Palermo, sez. III, sent. n. 1156/2013).

Dal punto di vista processuale, occorre sottolineare come l'eccezione di arbitrato, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito (dall'attore opponente nell'atto di citazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, come è avvenuto nel caso di specie), e non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice. Questo, in effetti, è il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 04.03.2011, n. 5265).

Nel caso che ci occupa, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia in favore degli arbitri. Corollario delle suesposte considerazioni è che il decreto ingiuntivo opposto va revocato. L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume, invero, carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria.

3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Alla luce delle superiori considerazioni in diritto (in particolare, della circostanza che la presenza di una clausola compromissoria non impedisce astrattamente al creditore di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice ordinario), vi è da ritenere che non ricorrano i presupposti per disporre la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1100/2025, emesso in data 27/30.06.2025 nel procedimento Tribunale di Pavia R.G. n. 1910/2025 e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pavia stante la sussistenza di una clausola compromissoria nell'ultimo capoverso della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 24.12.2021;

2. rigetta la domanda svolta dall'attore opponente di condanna del convenuto opposto ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.200,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Andrea Carlo Poma, dichiaratosi antistatario.

Pavia, 25.02.2026

Il Giudice

dott.ssa Maddalena Ghisolfi